



11689-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

FAUSTO IZZO

- Presidente -

Sent. n. sez. 1184/2020

SALVATORE DOVERE

- Relatore -

UP - 15/12/2020

MARIAROSARIA BRUNO

R.G.N. 36288/2019

DANIELE CENCI

GIUSEPPE PAVICH

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a

(omissis)

avverso la sentenza del 20/06/2019 del TRIBUNALE di PALERMO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA GIUSEPPINA FODARONI

che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente alla revoca della patente e la trasmissione degli atti al Prefetto per quanto di competenza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Palermo ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di | (omissis) in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza [art. 186, co. 2 lett. c) C.d.s.], per esito positivo della messa alla prova; ed ha disposto, quale sanzione amministrativa accessoria, la revoca della patente di guida.

2. L'imputato ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza a mezzo del difensore di fiducia avv. | (omissis) , articolando un unico motivo, con il quale lamenta la violazione di legge per non poter essere disposta la revoca della patente di guida quando, come nel caso di specie, risulti pronunciata l'estinzione del reato ex art. 168ter, co. 2 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.

Come insegna la giurisprudenza di questa Corte, in tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l'estinzione del reato per l'esito positivo della prova, ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma terzo, C.d.s.. Tale ipotesi va distinta da quelle di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186, comma nono bis e 187, comma ottavo bis, C.d.s., la cui disciplina lascia al giudice, in deroga al predetto art. 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria. Per la messa alla prova, che prescinde dall'accertamento di penale responsabilità, resta ferma la competenza del Prefetto, secondo la previsione del citato art. 224 (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 39107 del 08/07/2016 - dep. 20/09/2016, Rossini, Rv. 26760801).

4. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta revoca della patente, con eliminazione della relativa statuizione, e la trasmissione degli atti al competente Prefetto di Palermo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta revoca della patente di guida di (omissis) , statuizione che elimina; dispone trasmettersi copia della sentenza al Prefetto di Palermo per quanto di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/12/2020.

Il Consigliere estensore

Salvatore Dovere

Il Presidente

Fausto Izzo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

29 MAR. 2021

oggi

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Ilaria Orlando

